



ISTITUTO COMPRESIVO 1 MODENA
distretto n. 17 - Via Amundsen, 80 - 41123 MODENA
☎ 059/331373 - Fax: 059/824135
Cod. Fisc.: 94177160366 - C.M.: MOIC84100V
e-mail: moic84100v@istruzione.it PEC: moic84100v@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO D'ISTITUTO SCUOLA PRIMARIA

Premessa

Il presente Regolamento vige per disciplinare la vita scolastica al fine di garantirne un funzionamento ordinato e responsabile, improntato a spirito di collaborazione e di rispetto tra le componenti della scuola. Il presente Regolamento costituisce riferimento e norma per il personale, per gli alunni, per l'utenza in genere dell'Istituto.

Capitolo 1 - Ingresso e accoglienza

Art. 1 - Gli alunni devono arrivare a scuola puntualmente. L'ingresso è previsto tra le 8.25 e le 8.30

Art. 2 - La Scuola garantisce la vigilanza sugli alunni per la durata dell'orario scolastico.

Art. 3 - Il Collaboratore Scolastico incaricato apre gli ingressi 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e sorveglia l'ingresso degli alunni in posizione visibile. Gli ingressi sono chiusi in concomitanza con l'orario di inizio delle lezioni.

Art. 4 - I Docenti, devono essere presenti in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per l'accoglienza degli alunni

Art. 5 - I bambini che, per documentati impegni lavorativi dei genitori, arrivano a scuola prima dell'orario di inizio delle lezioni devono essere iscritti al servizio di pre-scuola attivo, se previsto per l'a.s. di riferimento, dove vengono sorvegliati da personale autorizzato fino all'orario d'inizio delle lezioni e successivamente consegnati agli insegnanti in servizio alla prima ora.

Capitolo 2 – Uscita

Art. 1 - Gli alunni escono dalle aule ordinatamente e si recano sotto la sorveglianza degli insegnanti e dei collaboratori scolastici alle porte d'uscita. I docenti si assicurano che ciascun allievo sia prelevato da un genitore o dall'adulto da essi delegato tramite compilazione di un modulo consegnato dalla Scuola ad inizio d'anno. Gli studenti non possono essere ritirati da minorenni o da persone sprovviste di delega.

Gli alunni della scuola primaria che frequentano **attività sportiva nella palestra scolastica** possono essere ritirati, previa delega scritta da parte della famiglia, dall'allenatore della società sportiva.

Art. 2 – Il Collaboratore Scolastico incaricato apre gli ingressi 5 minuti prima della fine delle lezioni e sorveglia l'uscita degli alunni in posizione visibile.

Art. 3 - In caso di ritardo nel ritiro dovuto a grave ed imprevedibile motivo, i genitori sono tenuti ad avvisare telefonicamente la scuola. Qualora un alunno non trovi la persona di riferimento ad accoglierlo all'uscita, l'insegnante provvederà a contattare la famiglia. Nel caso in cui questa risulti irreperibile o il ritardo si protragga, il docente avviserà la Segreteria ed eventualmente la Polizia Municipale o i Carabinieri.

Art. 5 - Dopo l'uscita degli alunni, l'accesso all'edificio scolastico è consentito, salvo diversa autorizzazione, al solo personale scolastico.

Art. 6 – Agli alunni non è permesso uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni, fatta eccezione per casi di necessità per i quali i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola per iscritto e compilare l'apposito modulo al momento del ritiro del figlio. Per le uscite anticipate è sempre necessario il prelevamento da parte del genitore (o dell'adulto delegato), anche nel caso degli studenti della scuola secondaria.

Capitolo 3 - Ritardi – assenze

Art.1 - Gli alunni che giungono a scuola in ritardo devono essere accompagnati all'interno dell'edificio scolastico dal genitore (o da un delegato della famiglia) che provvederà alla giustificazione compilando l'apposito modulo. Poiché la scuola primaria rientra nell'obbligo scolastico, il verificarsi di ripetuti ritardi in un lasso di tempo breve comporterà la segnalazione al Dirigente Scolastico e potrà influire sul voto di comportamento.

Art. 2 - Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite diario scolastico, che deve essere presentato all'insegnante al momento del rientro in classe e da questi controfirmato.

Art. 3 - Per assenze superiori a 5 giorni dovute a motivi di salute non vi è più l'obbligo di certificazione medica per la riammissione (legge regionale 16/07/2015 n° 9 articolo 36). È del tutto evidente che gli alunni in stato di malattia non devono essere portati a scuola, in quanto non in grado di seguire le lezioni e potenziali fonti di contagio per i compagni. I genitori si assumono quindi la responsabilità di far riprendere la frequenza dei figli solo a completa guarigione.

Art. 4 - È previsto l'allontanamento cautelativo dalla scuola, tramite ritiro da parte dei genitori previa compilazione dell'apposito modulo per i seguenti casi, previsti dalle disposizioni AUSL:

febbre: > 37,5 di temperatura ascellare;

diarrea;

arrossamento degli occhi con sospetto di congiuntivite;

pediculosi o altre sospette parassitosi;
eruzioni cutanee o sospetto di malattia infettiva;
forte malessere comunicato al personale scolastico.

Capitolo 4 - Ricorrenze e compleanni

Art. 1 - È possibile festeggiare le ricorrenze e i compleanni portando in classe solo prodotti confezionati. Possono essere distribuiti gli inviti a una festa di compleanno a condizione che vengano invitati tutti gli alunni della classe.

Capitolo 5 - Svolgimento degli intervalli

Art. 1 E' previsto un intervallo di 20 minuti a metà mattina.

Una durata dell'intervallo superiore a quella indicata, oltre ad essere motivata da particolari esigenze legate alla classe e/o al lavoro svolto, non dovrà in nessun caso disturbare il regolare svolgimento delle lezioni nelle altre classi.

Art. 2 - L'intervallo consente agli alunni una pausa nel lavoro della mattinata per consumare la merenda e per recarsi ai servizi. L'intervallo post-mensa rappresenta un momento di riposo e socializzazione, da trascorrere in modo ordinato attraverso attività quali la lettura, il gioco libero, il gioco guidato, le conversazioni o altro; la decisione in merito all'attività da proporre agli alunni spetta all'insegnante di classe. In caso di bel tempo, se gli alunni si comportano in modo adeguato, i docenti possono proporre attività all'aria aperta.

Art. 3 - Durante l'intervallo è vietato correre e urlare all'interno dell'edificio scolastico, così come praticare giochi pericolosi, creare assembramenti.

Art. 4 - Gli insegnanti, con l'aiuto dei collaboratori scolastici, hanno l'obbligo di vigilanza per l'intero periodo di permanenza degli alunni nei locali scolastici, comprese le pertinenze. Gli alunni vengono sorvegliati per l'intera durata dell'intervallo dai docenti in servizio sulla classe (compresi i docenti di sostegno) in modo da evitare danni alle persone e alle cose.

Art. 5 - Gli insegnanti esercitano l'azione di sorveglianza nell'ambito scolastico su tutti gli allievi presenti e non solamente sui propri e quindi interverranno direttamente e/o segnaleranno al Dirigente Scolastico e ai suoi collaboratori eventuali comportamenti scorretti.

Capitolo 6 – Norme generali di comportamento

Art. 1 - L'alunno, in modo commisurato all'età, ha diritto ad una partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

Art. 2 - Gli alunni devono presentarsi a scuola puliti, ordinati e vestiti in modo adeguato al contesto.

Art. 3 - Come tutte le persone che partecipano alla vita della scuola, anche gli allievi sono tenuti a mantenere un comportamento educato, corretto e responsabile in ogni circostanza e nei confronti di tutti.

Art. 4 – Affinché l'ambiente scolastico risulti sempre consona alla pratica educativa, gli alunni devono rispettare il materiale, gli arredi, le suppellettili e tutto ciò che si qualifichi funzionale allo spazio e al tempo scolastico.

Art. 5 - Chiunque danneggi, in seguito a comportamenti non corretti, il materiale didattico e tecnico dell'Istituto è tenuto al risarcimento. Danneggiamenti ai beni comuni non attribuibili a provate responsabilità individuali dovranno essere risarciti in modo collettivo.

Art. 6 - Ogni alunno è tenuto a portare il materiale necessario al lavoro didattico e ad avere sempre il diario scolastico. Si ricorda che i genitori hanno il dovere di controllare giornalmente il diario in quanto strumento di dialogo fra scuola e famiglia: ogni comunicazione (informazioni di varia natura, moduli, tagliandi ...) deve essere letta e firmata per ricevuta o presa visione per il giorno successivo. Eventuali proroghe sono concesse in base alla situazione contingente.

Art. 7 - Non è consentito portare a scuola materiale che non sia di natura strettamente scolastica o giudicato tale dall'Istituto. E' concesso portare giocattoli non elettronici da usare esclusivamente durante la ricreazione, mettendoli comunque a disposizione di tutti. La Scuola non risponde di eventuali smarrimenti, furti, rotture, danni.

Art. 8 - Le lezioni di scienze motorie si svolgono in palestra o all'aperto, secondo quanto disposto dall'insegnante. Nel giorno fissato dall'orario scolastico, gli alunni indosseranno indumenti adeguati e porteranno uno zainetto con scarpe apposite integre e pulite.

Art. 9 – In caso di problemi fisici che impediscano temporaneamente lo svolgimento dell'attività motoria in palestra, i genitori devono far pervenire in Direzione una richiesta di esonero dall'attività fisica, corredata dalla relativa documentazione medica a supporto.

Art. 10 - Gli alunni vengono assicurati annualmente contro gli infortuni previo pagamento da parte delle famiglie del premio assicurativo.

Art. 11 - Nel corso delle assemblee di classe, i genitori sono messi al corrente circa il sistema di regole in uso nella scuola e all'interno della singola classe.

Capitolo 7 - Uscite e visite guidate

Art. 1 – In relazione alla programmazione educativa e didattica della classe, i docenti, consultati i genitori in fase di assemblea di classe, possono proporre uscite didattiche sul territorio e viaggi di istruzione al fine di approfondire specifici contenuti disciplinari o potenziare le competenze chiave degli studenti. I viaggi d'istruzione, le visite guidate e gli scambi culturali sono iniziative finalizzate ad integrare ed arricchire il percorso formativo dell'alunno e rappresentano un'attività didattica ed educativa a tutti gli effetti. Pertanto tali iniziative vanno progettate dal team/Consiglio di Classe, discusse e approvate nella programmazione di inizio anno scolastico in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi.

Art. 2 - Il Piano Annuale dei viaggi di istruzione viene deliberato ogni anno dal Consiglio di Istituto. Il Collegio dei Docenti dovrà indicare, per ogni viaggio, la destinazione, la data, gli obiettivi, il nominativo degli accompagnatori e di eventuali sostituti in caso di assenza improvvisa di uno di loro, il numero di alunni partecipanti, dopo aver raccolto dalle famiglie formale adesione all'iniziativa.

Art. 3 – E' possibile per i docenti organizzare un viaggio di istruzione qualora venga raccolta l'adesione di almeno l'80% degli alunni della classe. Chi non partecipa all'uscita è comunque tenuto alla presenza a scuola e verrà accolto in un'altra classe. I docenti predisporranno per chi non partecipa al viaggio un'apposita attività didattica. In nessun caso possono essere esclusi dall'iniziativa alunni per motivi economici.

Art. 4 – Il numero minimo di accompagnatori per classe è pari a due unità di personale docente. In caso il viaggio coinvolga più classi, il numero minimo di accompagnatori è pari a 1 ogni 15 alunni.

Art. 5 – Qualora nella classe sia presente un alunno con disabilità con limitazioni nelle autonomie o disturbi comportamentali, l'organizzazione del viaggio dovrà prevedere un adeguato supporto (docente aggiuntivo, non necessariamente di sostegno). Al viaggio di istruzione può partecipare, se indispensabile, l'educatore socio- assistenziale, il quale, però, sarà in aggiunta al numero minimo di accompagnatori individuati tra il personale statale.

Art. 6 – L'uscita potrà essere organizzata solo previa assunzione formale di responsabilità da parte del personale docente. I docenti accompagnatori sono soggetti all'obbligo della vigilanza sugli alunni ed alle responsabilità di cui all'art. 2047 del C.C., con l'integrazione di cui all'art.61 della Legge n.312 dell'11/07/80. Per questa ragione al viaggio di istruzione e alle visite guidate non può partecipare altro personale della scuola se non il personale docente regolarmente nominato quale accompagnatore e non possono altresì partecipare persone estranee alla scuola anche se legate da parentela con i docenti accompagnatori o con gli alunni (salvo casi eccezionali, valutati dal Dirigente singolarmente).

Art. 7 – In casi eccezionali, qualora non sia esperibile nessun'altra soluzione e ciò non incida sull'organizzazione del servizio scolastico, è possibile individuare l'accompagnatore tra il personale collaboratore scolastico.

Art. 8 - I costi del viaggio d'istruzione sono a totale carico delle famiglie degli studenti. Per tutti i viaggi si deve tener conto dell'esigenza di contenere le spese per evitare un eccessivo onere per le famiglie. Si deve tener conto altresì della possibilità di usufruire di facilitazioni e di gratuità concesse da Amministrazioni o Enti statali, locali e privati. La gestione finanziaria dei viaggi deve avvenire secondo le procedure previste dalla normativa specifica attraverso il bilancio d'Istituto nel quale devono confluire gli importi versati dagli alunni: non è consentita gestione extra bilancio.

Le eventuali rinunce, dopo l'approvazione del progetto, devono avere carattere eccezionale ed essere motivate e potranno comportare da parte delle famiglie il pagamento di penali. Qualora singoli alunni, dopo aver dato la propria adesione, rinuncino al viaggio, essi sono tenuti a versare ugualmente la propria quota in relazione alle spese fisse (es. costo del mezzo di trasporto); potranno essere rimborsati eventuali costi individuali(es. singolo biglietto di ingresso, se rimborsato dall'Ente).

Capitolo 8 – Compiti a casa

Art. 1 - Il contenuto e la misura dei compiti sono di esclusiva competenza degli insegnanti. I compiti scritti saranno, di norma, assegnati al venerdì; lo studio sarà programmato settimanalmente.

Art. 2 - I compiti assegnati vengono sempre corretti, individualmente o collettivamente a voce o alla lavagna.

Art. 3 - Nelle classi 1^a e 2^a della Primaria gli insegnanti possono ritenere necessario assegnare la lettura giornaliera di un breve testo. Poiché il bambino non è ancora autonomo, il coinvolgimento della famiglia è indispensabile sia nell'esecuzione del compito scritto, sia nell'esercizio della lettura.

Art. 4 – In caso di assenza è responsabilità della famiglia provvedere al recupero delle attività svolte in classe, concordando con i docenti la modalità.

Art. 6 - I compiti sono un'opportunità per il consolidamento degli apprendimenti; in caso di mancato svolgimento, verranno recuperati secondo modalità decise dagli insegnanti, condivise, qualora se ne consideri la necessità, anche con i genitori.

Art. 7 – Il mancato svolgimento regolare dei compiti e dello studio influisce sul giudizio di comportamento.

Capitolo 9 - Valutazione

Art. 1 - I criteri di valutazione sono deliberati dal Collegio dei Docenti e pubblicati sul sito della Scuola.

Art. 2 – Al termine della classe 5^a della Scuola Primaria viene rilasciato il Documento di Certificazione delle Competenze.

Capitolo 10 - Rapporti scuola-famiglia

Art. 1 - Il Collegio Docenti predisporre annualmente il calendario degli incontri scuola-famiglia. Tale calendario viene reso noto alle famiglie all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 2 - Il dialogo con le famiglie è strumento principe nell'educazione dei ragazzi. A tal fine i genitori possono sempre concordare colloqui con i docenti. Di norma, è preferibile fissare l'incontro con la famiglia nel giorno della programmazione di classe (primo lunedì del mese dalle ore 18.00 alle ore 19.00).

Art. 3 - Durante gli orari di lezione nessun genitore può entrare nelle classi e richiedere colloqui o informazioni ai docenti; per le comunicazioni urgenti relative ai propri figli, i genitori si rivolgeranno al collaboratore scolastico che provvederà ad avvisare l'insegnante.

Capitolo 12 - Consiglio di Interclasse e Consiglio di Classe

Art.1 Consiglio di Interclasse

1. È composto da tutti gli Insegnanti in servizio nel plesso a cui si aggiungono i Rappresentanti dei genitori eletti annualmente entro il mese di ottobre.

2. I Consigli di Interclasse sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato; si riuniscono in orari non coincidenti con l'orario delle lezioni e tali da consentire la partecipazione dei genitori.

3. In particolare detti Consigli hanno il compito di:

- formulare al Collegio Docenti proposte in ordine alla programmazione educativa e didattica;
- agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione e di interclasse con la sola presenza dei docenti.

Capitolo 13 - Assemblee di classe

Art. 1 - Le assemblee di classe sono indette dalla Scuola allo scopo di rendere attiva e costante la partecipazione alla vita didattica di ogni membro costituente. Sono composte da tutti gli insegnanti e da tutti i genitori della classe e vengono organizzate in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Art. 2 - In particolare le assemblee di classe hanno il compito di:

- discutere le finalità, i contenuti e le attività del programma scolastico;
- verificare lo svolgimento delle attività programmate;
- aiutare le diverse componenti nell'analisi di problemi relativi alle specificità delle classi e nella ricerca di soluzioni equilibrate e condivise.

In nessun caso durante le assemblee di classe possono essere discussi problemi riguardanti singoli alunni; questi, infatti, vengono affrontati durante appositi colloqui individuali scuola-famiglia.

Art. 3 - Dei lavori dell'assemblea viene redatto un succinto verbale a cura del rappresentante di classe o di un genitore individuato in assemblea. I partecipanti che intendessero in seguito prenderne visione potranno sempre farne richiesta.

Art. 4 - Per motivi di responsabilità e sicurezza, i genitori sono invitati a lasciare a casa i propri figli in occasione delle assemblee. Qualora, per inderogabili motivi, ciò non sia possibile, la vigilanza sui minori rimane in capo ai genitori.

Capitolo 14 - Assemblee indette dai genitori

Art. 1 - I genitori degli alunni iscritti all'Istituto hanno diritto a riunirsi in assemblea nei locali della Scuola. Alle assemblee possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e/o, su richiesta dei genitori stessi, i Docenti.

Art. 2 La convocazione può essere richiesta da un quinto delle famiglie degli alunni della classe previa domanda scritta al Dirigente Scolastico (con preavviso di almeno 5 giorni).

Art. 3 - L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 4 - Dei lavori dell'assemblea viene redatto un succinto verbale. I partecipanti che intendessero in seguito prenderne visione potranno sempre farne richiesta.

Capitolo 15 - Comitato genitori

Art. 1 - I genitori possono costituire un Comitato Genitori allo scopo di realizzare iniziative volte alla promozione umana e culturale dell'Istituto.

Art. 2 - Le assemblee del Comitato Genitori vengono indette dal Presidente e possono tenersi all'interno dei locali scolastici previa autorizzazione del Dirigente Scolastico (con preavviso di almeno 5 giorni). Delle assemblee viene redatto sintetico verbale che viene inviato alla Scuola per conoscenza.

Art. 3 - Il Comitato Genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento (Statuto) che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto e conservato agli atti della Scuola.

Art. 4 - Il Comitato Genitori non ha fini di lucro. Chi vi partecipa non può percepire alcun compenso.

Art. 5 - Il Comitato Genitori può organizzare attività di autofinanziamento al solo scopo di sostenere l'attività didattica ed educativa della Scuola. A tal fine tutte le donazioni dovranno essere effettuate tramite bonifico bancario o versamento in conto corrente postale ed entrare nel bilancio della Scuola.

Capitolo 16 - Regolamento interno docenti

1. Il personale docente in servizio alla prima ora antimeridiana e pomeridiana di lezione deve trovarsi in servizio 5 minuti prima che comincino le lezioni (come da CCNL: art 29 comma 5). Si raccomanda la massima puntualità.

2. Qualora, per legittimo impedimento, l'insegnante non possa trovarsi a scuola in orario è tenuto a preavvisare in tempo utile la Segreteria.

L'eventuale ritardo deve essere comunque giustificato al Dirigente Scolastico o da suo Delegato e recuperato, previa comunicazione scritta.

3. In caso di assenza il docente avvisa la Segreteria alle 7.30, comunicando il proprio orario di servizio, dopo aver avviato con i colleghi, ogni qualvolta possibile, procedure di sostituzione di emergenza di team/interclasse/plesso.

4. Nel caso in cui vi siano alunni che ritardino in modo non occasionale (5 ritardi di più di 5 minuti) e qualora le sollecitazioni messe in atto non siano sufficienti, i docenti segnalano la situazione in Direzione.

5. L'insegnante non abbandona la classe in orario di lezione. Anche in presenza di esperti e/o operatori esterni l'insegnante è tenuto a vigilare la classe come unico responsabile. In caso di assoluta necessità o urgenze l'insegnante affiderà per un breve periodo la classe ad un collaboratore scolastico prima di allontanarsi; si ricorda che l'educatore socio-assistenziale non ha tra i suoi compiti la vigilanza sugli alunni.

6. Gli spostamenti delle classi all'interno dei locali scolastici si effettuano in modo ordinato e corretto, con la vigilanza del docente, che risponde del comportamento disciplinare dei propri alunni.

7. Durante il tempo-mensa i docenti presenti svolgono, oltre alla funzione di vigilanza e controllo, un'azione di stimolo nei confronti degli alunni che presentano problemi con il cibo e curano che il pasto e la siesta si svolgano in un'atmosfera di complessiva serenità e ordine.

8. La responsabilità della vigilanza degli alunni al momento dell'uscita spetta ai docenti.

9. Al personale, docente e non docente, è vietato fumare in ogni locale sito all'interno e all'esterno dell'edificio

scolastico per l'intero orario di servizio (L.128/2014).

10. Ai docenti è fatto divieto di utilizzare il telefono cellulare durante le ore di lezione (CM 362/98), salvo autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico per gravi e documentati motivi.

11. Durante le ore di servizio (lezione, programmazione, partecipazione a corsi di formazione, commissioni, organi collegiali ecc.) non è consentita la presenza dei figli o di persone estranee alla scuola.

12. I docenti sono tenuti al massimo rispetto della privacy: tutte le informazioni su alunni, genitori e colleghi delle quali vengano a conoscenza per ragioni di servizio non devono per nessuna ragione essere divulgate.

Art. 17 Patto Educativo di Corresponsabilità

1. Secondo quanto previsto dall'art.3 del D.P.R. 235/2007 l'Istituto predispone un Patto Educativo di Corresponsabilità da sottoporre alla sottoscrizione di famiglie e studenti.

2. Il Patto è finalizzato a definire gli impegni reciproci nel rapporto tra Istituzione scolastica, studenti e famiglie nel rispetto dei documenti fondamentali dell'Istituto (Regolamento di Istituto, Piano dell'Offerta Formativa), all'interno del più vasto contesto formativo/educativo dell'intera comunità scolastica.

3. Il Patto viene sottoscritto dai genitori e dagli studenti all'atto dell'iscrizione e impegna tutte le parti nel garantire le condizioni di base per il raggiungimento del successo formativo. Ha un valore educativo e formativo, di assunzione di reciproche responsabilità.

4. Il Patto viene elaborato e approvato dagli Organi Collegiali della scuola secondo le medesime procedure previste per gli altri documenti fondamentali dell'Istituto quali il POF e il Regolamento di Istituto.

Art. 18 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento e il Patto Educativo di Corresponsabilità sono pubblicati all'Albo dell'Istituzione Scolastica

2. Una copia cartacea è a disposizione presso la Segreteria, Ufficio Alunni

